

**Pubblicato il 13/11/2019**

**Sent. n. 1894/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 60 c.p.a.;*

sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [omissis], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani n. 110;

contro

Comune di Crosia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

per l'accertamento

riguardo al ricorso introduttivo:

- dell'illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Crosia in relazione all'istanza presentata dal ricorrente ed acquisita al prot. n. [omissis] del giorno [omissis], relativa alla pratica di permesso di costruire n. [omissis];

per l'annullamento

riguardo ai motivi aggiunti:

- della determina prot. n. [omissis] del giorno [omissis], a firma del responsabile del settore urbanistica del Comune di Crosia;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crosia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. c.p.a.;

Permesso che:

- la società ricorrente ha presentato il [omissis] una richiesta di permesso di costruire per la demolizione/ricostruzione ed ampliamento di un fabbricato di proprietà della stessa, sito in Crosia e censito presso il N.C.E.U. al foglio [omissis], part. [omissis], *sub* [omissis];

- il 29.03.2017 il Comune di Crosia chiedeva all'esponente l'integrazione di alcuni documenti, sospendendo il procedimento in attesa della relativa produzione;

- la deducente ottemperava alla richiesta di integrazione documentale, con note acquisite al prot. n. [omissis] del [omissis] e n. [omissis] del [omissis], chiedendo, senza però ottenere riscontro, il ritiro del permesso di costruire;
- con il gravame principale la società agisce quindi ai sensi degli artt. 31, 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Crosia sull'istanza presentata in data [omissis] per la quantificazione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, relativi al permesso di costruire tacitamente formatosi in base all'art. 20 D.P.R. n. 380/2001, a seguito dell'istanza del [omissis], invocando altresì la tutela cautelare;
- il resistente Comune ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l'adozione del provvedimento espresso di diniego n. [omissis] del giorno [omissis], nonché l'inammissibilità del gravame;

Premesso altresì che:

- per mezzo di motivi aggiunti, l'esponente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della citata determinazione di diniego n. [omissis];

Ritenuto che:

- previo avviso alle parti, la controversia può essere decisa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Rilevato in ordine all'*actio contra silentium* che:

- per come correttamente eccepito dalla difesa comunale, la materia degli oneri concessori afferisce ad un'obbligazione legale, concerne diritti soggettivi e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- secondo consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, *“l'azione avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione è esperibile innanzi al giudice amministrativo solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo”* (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 987);

Ritenuto pertanto che:

- l'azione avverso il silenzio della p.a. si palesa manifestamente inammissibile;

Rilevato riguardo all'azione di annullamento proposta con motivi aggiunti che:

- la statuizione reiettiva avversata si basa sull'assunto che la volumetria da realizzare non sia conforme ai limiti previsti dalla L.R. n. 21/2010, c.d. Piano Casa Calabria, come modificata con L.R. n. 46/2016 e L.R. n. 28/2018, entrambe successive al momento di presentazione della richiesta di rilascio del titolo abilitativo;

Ritenuto che:

- al procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni, ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale, senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 giugno 2015, n. 1095; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014, n. 2972);
- è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2018, n. 384);
- trasponendo le riportate coordinate ermeneutiche la caso di specie è evidente che in data [omissis], giorno di adozione del provvedimento di rigetto, fosse ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, decorrente dal [omissis], data di presentazione dell'ultima integrazione documentale, non risultando in atti né l'esistenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali sull'area, né l'adozione di una *“motivata risoluzione del responsabile del procedimento”* di

particolare complessità dell'affare, ai fini del raddoppio dei termini *ex* comma 7 della menzionata disposizione;

- in accoglimento della censura di parte ricorrente, va pertanto dichiarato illegittimo il provvedimento con cui il Comune ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, potendo, in tale ipotesi, essere emanato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l'adozione di atti di secondo grado (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014 n. 2972; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572), da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedurali previste per l'adozione dell'atto da annullare (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000, n. 304);

Ritenuto infine che:

- la reciproca soccombenza tra la parti consente la compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- dichiara inammissibile il ricorso principale;

- accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del permesso di costruire.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Benedetto Nappi, Primo Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO